

ART. 30

ZONE AGRICOLE

Sono considerate zone agricole le parti del territorio comunale individuate nelle planimetrie del P.R.G. (zone bianche senza alcuna campitura *relativa a zone omogenee così come stabilite dal D.M. 1444/68, ovvero con campiture identificative esclusivamente di ambiti di tutela*), come zone omogenee "E" ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n° 1444.

In queste zone il P.R.G. si applica con intervento edilizio diretto facendo riferimento alla normativa della Legge Regionale 13 del 8 marzo 1990, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

In caso di intervento su edifici classificati come C dal Censimento degli fabbricati rurali del Comune di Monte Rinaldo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26/2001 e succ., che contemplino una parziale o totale demolizione, è necessario acquisire il preventivo parere del Ministero della Cultura (MiC) – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. (comma aggiunto in adempimento alla deliberazione Giunta Comunale n° 36 del 18/05/2023 ad oggetto: "Variazioni al censimento dei fabbricati rurali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 27/11/2001 e successive modifiche - aggiornamento normativa edifici tipologia C – approvazione ai sensi dell' art. 15, comma 5 l.r. 34/92 e smi.).